SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 246

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2007.

Approvazione del modello «F24 enti pubblici».

07A09785

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 ottobre 2007, n. **220**.

Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Ritenuto di dover disciplinare con un nuovo regolamento le condizioni e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 44/1999, e le modalità di tenuta dello stesso elenco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 giugno 2007;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 27-31/A-40 del 18 settembre 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Presso ogni prefettura - U.T.G. è istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.

2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purché gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'articolo 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonché, a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.

4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione.

Art. 2.

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 è comprovata mediante l'apposizione, su copia della domanda, della data di iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e dal timbro dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con la sigla dell'incaricato.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere sempre riportati in ogni domanda, istanza od atto rivolti alle pubbliche amministrazioni o all'esterno, se prodotti nell'ambito delle specifiche attività di assistenza e solidarietà.

Art. 3.

1. Non possono conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, quegli enti i cui statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticità quanto alle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, cui sono riservate le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di partecipazione alle cariche sociali.

2. Non possono, altresì, conseguire l'iscrizione gli enti che nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, successivo alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la specifica capacità di operare nel settore dell'assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura attraverso:

a) la collaborazione con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo per contrastarne i rischi;

b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito o, in alternativa, l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.

3. Non possono conseguire l'iscrizione le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che risultino cancellate dal medesimo elenco, a termini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi siano quelli indicati all'articolo 1, comma 2; che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino in una delle situazioni indicate nell'Allegato 1.

5. Il prefetto, venti giorni prima della scadenza di cui al comma 4, può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo tempo la procedura per l'iscrizione resta sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non può farsi luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di nuova documentata istanza.

Art. 4.

1. La prefettura - U.T.G. competente, entro sessanta giorni decorrenti dal compimento di ogni triennio per ciascuna iscrizione, procede a verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni che la consentirono, compresa l'assenza di iscrizioni in altri elenchi provinciali che, ove effettuate in difformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, si intendono nulle. In tal caso, su segnalazione della prefettura - U.T.G. competente, le prefetture - UU.TT.G. provvedono alle relative cancellazioni.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura di revisione, la prefettura - U.T.G. competente notifica al legale rappresentante dell'ente la richiesta di deposito della documentazione comprovante l'attualità dei requisiti e delle condizioni prescritte. Il deposito della documentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, durante i quali gli effetti dell'iscrizione restano sospesi. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni ovvero accertata la carenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, la prefettura - U.T.G procede alla cancellazione dell'ente dall'elenco.

3. Con le stesse modalità previste nei commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si fa luogo a revisione, secondo l'ordine cronologico, delle posizioni degli enti che risultano già iscritti da almeno un triennio nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451. Per gli enti che risultano iscritti nel medesimo elenco da meno di tre anni, si procede a revisione, con identici criteri, al compimento di un triennio dalla data di ciascuna iscrizione.

4. Le eventuali variazioni, intervenute successivamente al momento dell'iscrizione nell'elenco, con riferimento alle condizioni ed ai requisiti di cui agli articoli 1 e 3, sono comunicate tempestivamente alla prefettura - U.T.G., mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. In ogni caso, delle variazioni intervenute è sempre rinnovata la comunicazione quando l'associazione od organizzazione presenta domanda di elargizione nei casi previsti dalla legge.

Art. 5.

1. Fuori dei casi riguardanti la revisione di cui all'articolo 4, quando si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per l'iscrizione, il prefetto può disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco. Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori, di cui all'Allegato 1.

2. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresì disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'associazione o l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

3. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal prefetto con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione od organizzazione interessata.

4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione, relativi alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, adottati per una delle cause previste nell'Allegato 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del prefetto, ne informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Analoga segnalazione è fatta dal prefetto al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Art. 6.

1. I decreti ministeriali 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451, sono abrogati.

Art. 7.

1. L'applicazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Visto *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 31

ALLEGATO 1

CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL DINIEGO, LA REVOCA O LA SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 deve essere negata e, se già effettuata, deve essere sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;

c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*;

d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a)*, se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, nonché nei casi di riabilitazione.

3. L'iscrizione può essere negata o sospesa quando nei confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorità di pubblica sicurezza.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), è il seguente:

«2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.».

— Il testo dell'art. 15, commi 4 e 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente:

«4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.».

— Il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, reca: «Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi».

— Il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614, abrogato dal presente decreto, recava: «Modalità di iscrizione e tenuta dell'elenco di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172».

— Il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1999, n. 283).

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dell'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura».

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti al decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti al decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614 e al decreto ministeriale 1999, n. 451, si vedano le note alle premesse.

07G0236

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2007.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» «Alla Memoria» - Anno 2007 - Lavoratori italiani deceduti nella tragedia di Cannavinelle (frazione di Sesto Campano - Isernia) il 25 marzo 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, concernente «Nuove norme per la concessione della Stella al Merito del Lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 143/1992, concernente il conferimento della decorazione ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Ritenuta l'opportunità di concedere la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro», per onorare la memoria dei lavoratori italiani caduti nella sciagura di Cannavinelle (frazione di Sesto Campano - Isernia) durante la costruzione di una galleria;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» con il titolo di «Maestro del Lavoro» ai lavoratori deceduti in data 25 marzo 1952 nella tragedia di Cannavinelle (Frazione di Sesto Campano - Isernia) durante la costruzione di una galleria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2007

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

07A09947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2007.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» «Alla Memoria» - Anno 2007 - Lavoratore italiano deceduto nella tragedia di Ortezzano (Ascoli Piceno) il 20 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al Merito del Lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 143/1992, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Vista la tragedia occorsa, in data 20 giugno 2006, ove un lavoratore ha perso la vita, schiacciato da una pressa mentre eseguiva il suo lavoro presso la ditta Asoplast a Ortezzano (Ascoli Piceno);

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo del lavoratore Andrea Gagliardoni caduto nella sciagura di Ortezzano (Ascoli Piceno);

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» con il titolo di «Maestro del Lavoro» al lavoratore Andrea Gagliardoni, deceduto a causa del tragico evento presso la ditta Asoplast di Ortezzano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2007

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

07A09948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 3 della predetta legge, che prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

Visto il successivo art. 4 che demanda al citato Comitato paritetico il compito di predisporre una tabella che includa i comuni o frazioni di essi nei quali si applicano le misure di tutela previste dalla citata legge;

Vista, altresì, la disposizione contenuta nell'art. 4, in base alla quale la suddetta tabella è approvata con decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le determinazioni del Comitato in argomento assunte nelle riunioni del 26 settembre 2003, 17 dicembre 2004, 25 novembre 2005 e 15 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la tabella di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, predisposta dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, allegata al presente decreto del quale è parte integrante.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 380

TABELLA
(di cui all'art. 4 della legge n. 38 del 2001)

PROVINCIA DI TRIESTE

Comune-Frazione	Istanza
SAN DORLIGO DELLA VALLE	30.09.2002
DUINO AURISINA	11.09.2002
MONRUPINO	26.06.2002
MUGGIA	31.07.2002
SGONICO	28.06.2002
TRIESTE	30.07.2003

PROVINCIA DI GORIZIA

Comune-Frazione	Istanza
CORMONS	27.09.2002
DOBERDÒ DEL LAGO	19.07.2002
GORIZIA	14.11.2002
MONFALCONE	02.10.2002
RONCHI DEI LEGIONARI	27.09.2002
S. FLORIANO DEL COLLIO	05.03.2002 17.02.2003
SAVOGNA D'ISONZO	04.07.2002 05.05.2003
SAGRADO	11.09.2003

PROVINCIA DI UDINE

Comune-Frazione	Istanza
DRENCHIA	02.10.2002 14.02.2003
FAEDIS - frazioni e località di: Canebola, Valle, Clap, Costalunga, Costapiana, Pedrosa, Stremiz e Gradischiutta	30.09.2002
GRIMACCO	28.09.2002 10.02.2003
LUSEVERA	16.11.2000 07.04.2003
MALBORGHETTO-VALBRUNA	13.09.2000 10.12.2002
NIMIS - frazione Cergneu	14.10.2002
PREPOTTO	31.10.2000 02.12.2002
PULFERO	14.10.2002 10.02.2003
RESIA	25.09.2002
SAN LEONARDO	26.09.2002
SAN PIETRO AL NATISONE	30.09.2002 11.02.2003
SAVOGNA	30.09.2002
STREGNA	26.09.2002
TAIPANA	30.08.2002
TORREANO	15.10.2002
ATTIMIS	13.01.2003
CIVIDALE DEL FRIULI	21.03.2003
TARVISIO	19.09.2003

Per quanto concerne le modalità di esercizio dei diritti di cui all'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena delibera, a precisazione ed integrazione della tabella di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, quanto segue:

nella zona centrale di Trieste i diritti di cui all'art. 8 della legge n. 38 dei 2001, vengono esercitati attraverso uno o più uffici rivolti ai cittadini, istituiti anche in forma consorziata, dalle amministrazioni interessate; mentre, sempre nell'ambito del comune di Trieste, nelle Circoscrizioni amministrative I (Altipiano Est) e (Altipiano Ovest) e nei rioni di Barcola, Gretta, Roiano, San Giovanni, Cattinara, Longera e Servola si applica, invece, il primo periodo del comma 4 dell'art. 8 della citata legge;

nella zona centrale di Gorizia i diritti di cui all'art. 8 della legge n. 38 dei 2001 vengono esercitati attraverso uno o più uffici rivolti ai cittadini, istituiti anche in forma consorziata, dalle amministrazioni interessate; mentre, sempre nell'ambito del comune di Gorizia, nei quartieri di S. Andrea, Piuma-S. Mauro-Oslavia, Piedimonte e Piazzutta-Montesanto si applica, invece, il primo periodo del comma 4 dell'art. 8 della citata legge;

nel comune di Cividale del Friuli i diritti di cui all'art. 8 della legge n. 38 del 2001 vengono esercitati attraverso uno o più uffici rivolti ai cittadini, istituiti anche in forma consorziata, dalle amministrazioni interessate.

07A9946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2007.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

D'intesa con i Ministri interessati;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 30 marzo 2008 alle ore tre (legali) di domenica 26 ottobre 2008.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 337

07A09945

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 26 settembre 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 23 luglio 2007, prot. DAG 31 luglio 2007 0101514. E, integrata in data 12 e 17 settembre 2007, con la quale l'avv. Vincenzo Ferrò, nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21, C.F. 95086510633 e P.I. 05804571213, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «ADR Concilmed» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 dell'associazione: «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21, C.F. 95086510633 e P.I. 05804571213.

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09863

PROVVEDIMENTO 26 settembre 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dello «Sportello di Conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 223 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza in data 16 agosto 2007, pervenuta in data 28 agosto 2007, integrata in data 5 settembre 2007, con la quale il dott. Claudio Guerrieri, nato a Lucca l'8 novembre 1941, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana, n. 10 C.F. 80004310464 e P.IVA 00427080460, ha chiesto l'iscrizione dello «Sportello di Conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dallo «Sportello di Conciliazione» della Camera di commercio I.A.A. di Lucca risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana, n. 10 C.F. 80004310464 e P.IVA 00427080460, denominato «Sportello di Conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 15 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09864

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo «Organismo di conciliazione dell'ordine degli avvocati di Monza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 25 giugno 2007, prot. DAG 5 luglio 2007, n. 0088955.E, integrata il 20 settembre 2007, prot DAG 2 ottobre 2007, n. 0125662.E, con la quale l'avv. Attilio Carlo Villa, nato a Milano il 7 novembre 1959, in qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico non economico Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza, con sede legale in Monza piazza Garibaldi n. 10, C.F. 85007810154, ha dichiarato che con delibera consiliare del 5 marzo 2007, è stato costituito, nell'ambito dell'ente, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Organismo di conciliazione dell'ordine degli avvocati di Monza»;

Considerato che i requisiti posseduti dall'ente consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'ente pubblico non economico costituito dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza, con sede legale in Monza, piazza Garibaldi n. 10, C.F. 85007810154, denominato «Organismo di conciliazione dell'ordine degli avvocati di Monza».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 17 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 22 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09862

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 31 ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 100870 del 23 ottobre 2007, che ha disposto per il 31 ottobre 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 100870 del 23 ottobre 2007, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,032.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98.152 ed a 97,552.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10062

DECRETO 5 novembre 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato, della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro a cinquantasette giorni, relativi all'emissione del 31 ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 100956 del 23 ottobre 2007, che ha disposto per 31 ottobre 2007 l'emissione della terza tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 27 dicembre 2007, della durata residua di cinquantasette giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 100956 del 23 ottobre 2007, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2007;

Decreta:

Per l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a cinquantasette giorni è risultato pari a 99,367.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a cinquantasette giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,403 ed a 99,214.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10063

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Germoglio soc. coop. a r.l.», in Cirò Marina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Germoglio soc. coop. a r.l.», con sede in Cirò Marina (Crotone), costituita in data 17 gennaio 1997, con atto a rogito del notaio Capocasale Giulio di Cirò Marina, REA n. 154385 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Pancari, nato a Crotone il 12 dicembre 1974, residente in San Mauro Marchesano (Crotone) a via San Salvatore n. 10, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre il ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09925

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Millennium - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Millennium - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Padova, costituita in data 14 ottobre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Magliulo Federico di Conselve (Padova), REA n. 313134, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Di Caterina Carlo Aldo, nato a Corato (Bari) il 17 febbraio 1949, e residente a Padova in vai G. Dupré n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre il ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09926

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Sicignano - Piccola società cooperativa a r.l.», in Eboli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sicignano piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Eboli (Salerno), costituita in data 24 settembre 1997, con atto a rogito del notaio dott. Mazzarella Lucio di Eboli, REA n. 291551, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Patanella Francesco, nato a Andria (Bari) il 29 maggio 1974, con studio in Nola (Napoli) a via S. Paolo Belsito n. 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre il ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09927

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2007.

Integrazione del decreto 6 novembre 2007, concernente l'abrogazione del decreto 1º agosto 2005, recante la sospensione dei decreti 6 maggio 2004 relativi al conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le relative DOC, al fine di estendere le predette funzioni di controllo al vino DOCG «Dolcetto di Dogliani Superiore», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali sono stati conferiti al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba»

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 1º agosto 2005 con il quale, a seguito di motivata richiesta del citato Consorzio di tutela, è stata temporaneamente sospesa l'attività di controllo prevista dai predetti decreti ministeriali 6 maggio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto 6 novembre 2007 concernente l'abrogazione del decreto ministeriale 1º agosto 2005, recante la sospensione dei decreti ministeriali 6 maggio 2004 concernenti il conferimento al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», e l'adeguamento del piano dei controlli delle citate DOC ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che la DOCG del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» è transitata a tale livello di riconoscimento, con il richiamato decreto ministeriale 6 luglio 2005, a partire dalla relativa tipologia della DOC «Dolcetto di Dogliani», per la quale era stato approvato il piano dei controlli ed il prospetto tariffario con il citato decreto ministeriale 6 maggio 2004, e per la quale era stata sospesa l'attività di controllo in questione con il citato decreto ministeriale 1º agosto 2005;

Ritenuto di dover integrare le disposizioni del predetto decreto 6 novembre 2007, prevedendo l'adeguamento del piano dei controlli e del relativo prospetto tariffario anche per la richiamata DOCG del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore», così come richiesto dal citato Consorzio di tutela, sulla base della documentazione agli atti del Ministero e, in particolare, del parere espresso con note del 2 luglio 2007 e del 30 ottobre 2007 dalla Regione Piemonte, favorevole alla ripresa dell'attività di controllo anche per la DOCG di

cui trattasi, nonché del nuovo piano dei controlli della DOCG «Dolcetto di Dogliani Superiore» e del relativo prospetto tariffario, così come depositati presso questo Ministero in data 18 ottobre 2007, i quali soddisfano alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Articolo unico

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto 6 novembre 2007, richiamato nelle premesse, l'incarico conferito al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 nei confronti delle relative DOC, è esteso al vino DOCG «Dolcetto di Dogliani superiore», sulla base delle prescrizioni previste nel nuovo piano dei controlli e nel relativo prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che risultano adeguati allo schema di piano dei controlli ed al prospetto tariffario approvati con il decreto ministeriale 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. A parziale modifica del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto 6 novembre 2007, per la DOCG in questione, le ditte imbottigliatrici, in conformità alle disposizioni di cui alla scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli di cui al comma 1, devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a cinque litri le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato rilasciate dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09915

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2007.

Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate.

1.1. È approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2007, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

1.2. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato anche per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera *f)* dello stesso testo unico nonché i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico.

1.3. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 27 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del presente provvedimento purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui al punto 1.1.

1.4. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente, dalla Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili e dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.

1.5. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere

redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.6. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Motivazioni.

Il presente schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento del 27 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007.

Nel nuovo schema di certificazione, il termine del rilascio da parte del sostituto d'imposta ai singoli percettori di utili e proventi equiparati è previsto entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo, come stabilito dall'art. 4, comma 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, così come modificato dall'art. 37, comma 10, lettera *d)*, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Nello schema approvato, al fine di razionalizzare l'esposizione dei dati riferiti alle diverse tipologie di proventi oggetto della comunicazione al soggetto percettore, permane la possibilità di utilizzare la sezione IV, non solo per certificare gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires ma anche per l'indicazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera *f)*, del TUIR con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica (articoli 5 e 6);

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 40);

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004;

decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in maniera di entrate e di contrasto all'evasione fiscale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO ________

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale | Cognome e Nome o Denominazione

Comune | Prov. | Cap

Via e numero civico | Codice del soggetto che rilascia la certificazione

SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE

Codice fiscale o codice identificativo estero 1 | ISIN 2 | Cognome e Nome o Denominazione 3 | Cod. Stato estero 4

Comune 5 | Prov. 6 | Via e numero civico 7

SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

Codice ABI 8 | Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9 | Codice fiscale 10

Denominazione 11 | Cod. Stato estero 12

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

Codice fiscale 13 | Cognome ovvero Denominazione 14

Nome (solo per le persone fisiche) 15 | Sesso (M o F) 16 | Data di nascita 17 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 18 | Prov. 19

Comune del domicilio fiscale 20 | Prov. 21 | Via e numero civico 22

Codice stato estero 23 | Codice di identificazione fiscale estero 24

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Numero azioni o quote 25 | Percentuale contitolarità 26 | Dividendo unitario 27 | Dividendo complessivo 28 | Strumenti finanziari 29

Associazione in partecipazione 30 | Interessi riqualificati art. 98 TUIR 31 | Netto frontiera 32 | Aliquota 33 | Ritenuta 34

Imposta sostitutiva 35 | Imposta estera 36 | Dividendo dei soci in trasparenza 37

ANNOTAZIONI

DATA giorno mese anno

FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Generalità

La certificazione prevista dall'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 28 febbraio ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, infatti, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi nonché alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
Gli utili o gli altri proventi da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.
Qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, devono essere rilasciate distinte certificazioni.

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.
La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti:
- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a) e b)*, del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- le imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;

1

- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR.

Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" deve essere indicato uno dei seguenti codici:

A – se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

B – se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

C – se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

D – se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;

E – se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

F – se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

G – se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.

Sezione I
Dati relativi al soggetto emittente

In questa sezione devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente.

Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Nei **punti** da **5** a **7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

Sezione II
Dati relativi all'intermediario non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- al **punto 8** il codice ABI ove attribuito;
- al **punto 9** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- al **punto 10** il codice fiscale italiano se attribuito, o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- al **punto 11** la denominazione della società o ente;
- al **punto 12** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Sezione III
Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati

In questa sezione, nei **punti** da **13** a **24**, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Nel caso che il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

- nei **punti 20** e **22**, indicare la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 23**, deve essere inserito il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni;

- nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Sezione IV

Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati

Nella sezione IV vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Vanno altresì indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del TUIR.
In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono.
Nel **punto 25**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.
Nel **punto 26**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti.
Nel **punto 27**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.
Nel **punto 28**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR.
Nel **punto 29** devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel **punto 30** devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44 comma 1, lett. f) del TUIR.
Nel **punto 31** devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del TUIR, erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.
Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati ai punti 29, 30 e 31 devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.
Nel **punto 32**, deve essere indicato l'ammontare dell'importo degli utili o degli altri proventi, al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").
Nel **punto 33**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata.
Nei **punti 34** e **35**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.
Nel **punto 36**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.
Nel **punto 37**, devono essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti 29, 30 e 31.

Annotazioni

Lo spazio delle annotazioni deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTENEGRO	290
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINT LUCIA	199
SAINT PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA	289
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

07A09923

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Bari 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Bari 2.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Bari 2 nel giorno 22 ottobre 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dell'adesione ad un'assemblea sindacale del personale addetto agli sportelli, l'Ufficio di Bari 2 è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 22 ottobre 2007 dalle ore 11.30 alle ore 14.

La circostanza è stata comunicata dal Direttore del medesimo ufficio con nota prot. n. 116235 del 22 ottobre 2007.

Il Garante del Contribuente della Regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento accertativo della criticità con nota n. 1399/07 del 6 novembre 2007.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. ; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 novembre 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A09914

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2007.

Abrogazione dell'estratto conto periodico riepilogativo dei versamenti con modello F24, eseguiti utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

Abrogazione dell'estratto conto periodico

È abrogato l'estratto conto dei versamenti eseguiti tramite modello F24 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento del 2 agosto 2007.

Motivazioni.

Con il provvedimento del 2 agosto 2007 è stato approvato il modello di estratto conto periodico, da trasmettere tramite servizio postale, riepilogativo di tutti i versamenti andati a buon fine, effettuati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Con il medesimo provvedimento è stato approvato il modello di quietanza telematica, prevista per ogni pagamento F24 eseguito sia attraverso i servizi on line dell'Agenzia delle entrate, sia utilizzando i servizi telematici offerti dal circuito bancario, postale o degli agenti della riscossione; le quietanze relative alle operazioni eseguite a partire dal 1° ottobre 2006 con i sistemi on line dell'Agenzia, sono disponibili sul «Cassetto fiscale» a far data dal 30 settembre 2007.

Grazie alla semplicità di utilizzo, già nel primo periodo di applicazione è stato riscontrata una significativa quantità di accessi dell'utenza al servizio «ricevute» del «Cassetto fiscale». Tale positivo riscontro, unitamente al fatto che la quietanza telematica assorbe integralmente le «funzioni» del documento riepilogativo dei versamenti eseguiti, nel quadro di un generale contenimento della spesa pubblica, ha indotto a ritenere diseconomico l'invio dell'estratto conto periodico.

Pertanto, nell'ottica di assicurare sempre maggiore efficienza ed economicità alle attività poste in essere dall'Agenzia delle entrate, l'eliminazione dell'estratto conto periodico consente una significativa riduzione dei costi garantendo comunque la qualità dei servizi offerti.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 17 - 30): «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997;

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 agosto 2006;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2006 - differimento al 1° gennaio 2007 del termine fissato al 10 ottobre 2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2206 per l'obbligo di utilizzare modalità telematiche per i versamenti effettuati da soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli individuati dall'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

07A09916

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n,498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri o le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Rilevato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone per il giorno 26 ottobre 2007 e che lo stesso è da attribuirsi allo sciopero del personale, proclamato dalle OO.SS. nazionali di categoria CGIL-FP, CISL-FPS,UIL-PA E UIL-FPL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole del garante del contribuente della regione Friuli Venezia Giulia espresso con nota datata 31 ottobre 2005, protocollo n. 361/2007;

Decreta:

che è accertato il periodo di irregolare funzionamento in data 26 ottobre 2007 del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Pordenone dell'Agenzia del territorio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 13 novembre 2007

Il direttore regionale: TORRONE

07A09922

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8309 del 26 ottobre 2007 del direttore dell'ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 26 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.S. nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 2038 in data 12 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

L'accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 26 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 novembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A09921

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 - Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 6127 del 24 ottobre 2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai Servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 23 ottobre 2007;

Accertato che l'interruzione dei servizi dell'Ufficio provinciale di Sondrio, è dipesa da un malfunzionamento del sistema informativo, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. 2039 del 12 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio, limitatamente ai Servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 23 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 novembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A09978

DETERMINAZIONE 12 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 26 ottobre 2096, prot. n. 14820, con la quale è stata comunicata che per il giorno 26 ottobre 2007, c'è stato una mancata erogazione del servizio di accettazione delle formalità dell'Ufficio provinciale di Latina dovuto allo sciopero del personale preposto a tale servizio, rendendo impossibile, normale attività dell'Ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dall'Ufficio provinciale di Latina;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancata regolarità del funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 26 ottobre 2007, mancato funzionamento;

e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Latina; Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A09860

DETERMINAZIONE 13 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia, area servizi catastali e pubblicità immobiliare e della sezione staccata di Sanremo, area servizi pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno l96l, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 9 novembre 2007 prot. n. 7033, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale e della sezione staccata di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali nel giorno 26 ottobre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli Uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 13 novembre 2007 prot. n. 5638;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue: il giorno 26 ottobre 2007 - Regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia area servizi catastali e di pubblicità immobiliare e sezione staccata di Sanremo area servizi pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 novembre 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A09858

DETERMINAZIONE 13 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona, area servizi catastali e della sezione staccata di Finale Ligure, area servizi pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 26 ottobre 2007 prot. n. 11313, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale e della sezione staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi allo Sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali nel giorno 26 ottobre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 13 novembre 2007 prot. n. 5638;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue: il giorno 26 ottobre 2007 - Regione Liguria: ufficio provinciale di Savona area servizi catastali e sezione staccata di Finale Ligure area servizi pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 novembre 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A09859

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Consolato d'Italia in Atene e istituzione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Atene

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º novembre 2007 è soppresso il Consolato d'Italia in Atene.

Art. 2.

A decorrere dal 1º novembre 2007 è istituita una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Atene, con la seguente circoscrizione consolare: il territorio dello Stato.

(Omissis).

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A09919

Soppressione del Consolato d'Italia a Il Cairo e istituzione presso l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo della Cancelleria consolare

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º novembre 2007 è soppresso il Consolato d'Italia a Il Cairo.

Art. 2.

A decorrere dal 1º novembre 2007 è istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo una Cancelleria consolare.

(Omissis).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A09917

Determinazione della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo in seguito alla soppressione del Consolato d'Italia a Il Cairo e modifica della dipendenza degli uffici consolari onorari italiani.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º novembre 2007 la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Il Cairo è determinata come segue: il territorio dello Stato, ad esclusione dei governatorati compresi nella circoscrizione del Consolato generale d'Italia ad Alessandria (Egitto).

Art. 2.

A decorrere dal 1º novembre 2007 il Consolato onorario a Sharm el Sheikh nonché i vice consolati onorari a Luxor ed a Hurgada sono posti alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A09918

Modifica della dipendenza degli uffici consolari onorari italiani in seguito alla soppressione del Consolato d'Italia ad Atene ed alla istituzione di una Cancelleria presso l'Ambasciata d'Italia ad Atene.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

A decorrere dal 1º novembre 2007 vengono posti alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene i seguenti uffici consolari onorari:

i consolati onorari in Corfù, Patrasso e Salonicco;

i vice consolati onorari in Iraklion, Rodi e Volos;

le agenzie consolari onorarie in Alessandropoli, Cefalonia, Chanià, Chios, Corinto, Ioannina, Kavala, Komotini, Kos, Larissa, Lemno, Paros, Santorini e Siros.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A09920

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore militare

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2007, al Maresciallo Capo Guglielmino Rosario, nato ad Acireale (Catania), l'8 febbraio 1964, è stata concessa una medaglia di Bronzo al Valore Militare, con la conseguente motivazione:

«Operatore di mezzo di soccorso, ceduto in rinforzo ad un complesso minore meccanizzato, si distingueva nei combattimenti del giorno 16 maggio 2004 per eccezionale coraggio, sprezzo del pericolo e determinazione. Dopo ore di aspri ed intensi combattimenti in corrispondenza della base libeccio, nonostante i reiterati tentativi delle unità meccanizzate e blindate volti a superare le barricate erette dai miliziani a nord del ponte alfa sul fiume Eufrate per annientare alcune postazioni di mortai miliziane, apriva una breccia per consentire l'auspicato trafilamento delle unità arretrate. in particolare, precedeva il complesso minore ed incurante del pericolo, con estrema freddezza, sotto un intensissimo fuoco di armi c/c, automatiche e di reparto, superava di slancio le barricate spazzando via senza esitazione ogni resistenza. Successivamente, prendeva parte al combattimento impiegando le armi di bordo per tutto il corso dell'azione. nell'occasione dimostrava rara freddezza e determinazione e si distingueva per l'eccezionale coraggio non esitando ad esporsi in prima persona per il successo dell'operazione.

Magnifica figura di sottufficiale, generoso, audace e determinato, che con il suo operato ha rinnovato i fasti e il prestigio del reggimento e della Forza Armata». — An Nasiriyah (IRAQ), 16 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2007, al Sergente Biason Pietro, nato ad Portogruaro (Venezia), il 27 novembre 1973, è stata concessa un medaglia di Bronzo al Valore Militare, con la conseguente motivazione:

«Comandante di squadra rangers, in forza alla Task Force "Special Forces" inquadrata nell'IT JTF, partecipante all'operazione "Antica Babilonia" in Iraq, assolveva il proprio incarico con pregevole professionalità, spiccato senso del dovere e della responsabilità, ponderata e lucida iniziativa, ammirevole capacità operativa, encomiabile impegno personale ed elevatissime doti umane e caratteriali. In particolare, veniva impiegato nell'operazione "Condor Eye" il cui scopo era quello di condurre una pattuglia nell'ambito di Suq Ash Shuyukh per verificarne lo stato di ordine e sicurezza. Nel corso dell'operazione il mezzo su cui viaggiava la sua squadra e del quale era il responsabile, imboccato il viale principale del villaggio, veniva colpito frontalmente da un razzo del tipo RPG7. La violenta esplosione che ne derivava, immobilizzava il mezzo che prendeva fuoco lasciando incolume il personale presente a bordo. Consapevole del grave pericolo ed incurante della propria incolumità, sotto copertura dell'arma di bordo conduceva i suoi uomini verso appigli tattici che permettessero loro di rispondere al fuoco avversario e facilitare lo sganciamento. Dopo aver indirizzato il fuoco della squadra verso la sorgente di fuoco avversario, resosi conto che il capo arma a bordo del mezzo già in fiamme aveva difficoltà ad uscire dallo stesso, riattraversava la linea di fuoco per aiutare il commilitone. Riuscito nel suo intento, si congiungeva nuovamente alla sua squadra e continuava nell'azione di fuoco contro elementi ostili che continuavano ad essere una minaccia per l'intero dispositivo.

Splendida figura di volontario dell'esercito italiano, che con il suo operato ha contribuito in maniera determinante a dare lustro al reparto di appartenenza e ad elevare l'immagine della Forza armata in ambito internazionale». — An Nasiriyah (IRAQ), 7 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2007, al Mar. ord. Lupoli Marcello, nato a Bari, l'8 dicembre 1972, è stata concessa un medaglia di Bronzo al Valore Militare, con la conseguente motivazione: «Comandante di plotone lagunari impiegato a difesa della base Libeccio in Nasiriyah, sottoposta ormai da diversi giorni al fuoco dei miliziani irakeni, dimostrava senso del dovere e capacità organizzative eccezionali, nonostante la difficile e per certi versi drammatica situazione da sostenere. In particolare grazie al suo coraggio, senso del dovere, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo manteneva salda la posizione assegnata infondendo sicurezza e fiducia ai propri uomini e portandosi di persona dove più alto era il rischio, malgrado il fuoco incessante di armi portatili e mortai, rispondendo con determinazione al fuoco e tenendo sempre il controllo della situazione nonostante la forte pressione del nemico. peraltro durante l'attacco, colpita una postazione da un colpo di mortaio avversario, si esponeva a grave rischio della vita per portare soccorso ai militari colpiti che trascinava personalmente in un luogo più sicuro per portare loro i primi soccorsi.

Fulgido esempio di comandante dotato delle più alte virtù militari, di elevatissimo spirito di sacrificio e di incondizionato attaccamento ai propri uomini e al proprio reparto, che con il suo operato ha contribuito ad elevare il prestigio della Forza armata e l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — An Nasiriyah (IRAQ), 16 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2007, al Caporal Maggiore (VFB) Patrizio Luca, nato a Capua (Caserta), il 21 luglio 1982, è stata concessa un medaglia di Bronzo al Valore Militare, con la conseguente motivazione: «Mitragliere di una squadra fucilieri arretrata, attestata sul lato sud del ponte sul fiume Eufrate nell'abitato di An Nasiriyah, reagiva prontamente dal proprio veicolo non protetto al violento fuoco di armi automatiche e controcarro che elementi avversari sviluppavano contro il suo mezzo dagli edifici circostanti. Con fredda determinazione e lucido coraggio, inquadrava le sorgenti di fuoco nemiche ingaggiandole con l'arma di reparto. Il suo fuoco di copertura risultava determinante e consentiva ai commilitoni di trovare posizioni defilate da cui organizzare la difesa. Benché ferito, persisteva nell'azione di copertura dei commilitoni consentendo a tutti gli uomini della squadra di acquisire posizioni defilate e coperte, lasciandosi soccorrere solo dopo aver avuto la certezza dell'assolvimento del proprio compito.

Magnifica figura di bersagliere, impavido e coraggioso, che conferisce lustro al corpo di appartenenza ed all'Esercito tutto». — An Nasiriyah (IRAQ), 6 aprile 2004.

07A09924

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantadue società cooperative aventi sede nella regione Lazio

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	A.T.I. AUTOGESTIONI TRASLOCHI INTERNAZ.LI SOC. COOP.PROD.LAV.	ROMA	LAZIO	04434391001	08/01/1993
2	C.A.S.S.D. COOP.ASSISTEN. SOCIOSANITARIE A DOMICILIO	ROMA	LAZIO	03881561009	27/04/1990
3	COOP.PROD.E.LAV. ENEA 90 - CENTRO CULTURALE ENEA 90	ANZIO (RM)	LAZIO	04108321003	07/06/1991
4	COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI	ROMA	LAZIO	04074931009	09/04/1991
5	I LECCI SOC. COOP.VA EDILIZIA	GUIDONIA MONTEC. (RM)	LAZIO	04207601008	20/11/1991
6	CONSORZIO INTERFORZE SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	04170851002	30/09/1991
7	SOC. COOP.VA EDILIZIA CAMBUSA	ROMA	LAZIO	04073941009	04/02/1991
8	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	04746900580	30/05/1980
9	CASA LETIZIA SOC.COOP.ED. DEL CONS.CENTROCOOPER.NE SOC.LE	ROMA	LAZIO	05062640585	05/05/1981
10	CULTURA E SOCIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	96050410586	15/02/1983
11	COOP.TRA PESCATORI PALUDE DI TORRE FLAVIA SOC.COOP.VA	BRACCIANO (RM)	LAZIO	03625371004	14/04/1989
12	ACQUA BLU PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	05902581007	02/12/1999
13	COOPERATIVA AGRICOLA SVILUPPO DI PASSERANO	GALLICANO NEL LAZIO(RM)	LAZIO	93002510589	28/05/1990
14	PRO IUVENTUTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	80042610586	28/06/1954
15	COOPERATIVA PROGETTO LAVORO SECONDA	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	03979411000	03/12/1990
16	CO.SE ' 90 - SOC. COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03937841009	25/09/1990
17	T.A.I INTERACTIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	06412381003	17/01/2001
18	L'ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MARINO (RM)	LAZIO	03864471002	02/05/1990
19	ED.I.TEC. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05538681007	14/05/1998
20	TECNO COMPOSITI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LAZIO	02051490593	29/05/2001
21	COOP. CINEMATOGRAFICA ARCOBALENO C.C.A.	ROMA	LAZIO	07425220584	27/03/1986
22	EUROPA ' 92 COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04083151003	26/04/1991
23	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PONZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	PONZA (LT)	LAZIO	02157980596	20/05/2003
24	SANT'ANGELA SOC. COOP.	MINTURNO (LT)	LAZIO	02117960597	27/09/2002
25	OASI P.S.C.	LATINA	LAZIO	02110640592	05/07/2002
26	META P.S.C.	SEZZE (LT)	LAZIO	02094940596	13/03/2002
27	ANTARES -SOCIETA' COOPERATIVA	SABAUDIA (LT)	LAZIO	01273120590	09/04/1986
28	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA TERRASOLE	PONTINIA (LT)	LAZIO	01934390590	12/05/1999
29	SHOP FISH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PONTINIA (LT)	LAZIO	02071430595	05/11/2001
30	BIANCA SPLENDENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA (LT)	LAZIO	01812120598	05/03/1997
31	S.A.M.A.SERVIZIO AUTOGESTITOMUTUA ASSISTENZA SOC.COOP	ROMA	LAZIO	04516341007	21/05/1993
32	SVILUPPO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SUPINO (FR)	LAZIO	02309500607	29/09/2003
33	F.& T. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05281641000	01/03/1997
34	PROGRESSO ED ECOLOGIA	RIETI	LAZIO	00114770571	07/01/1974
35	EUROPEAN KINO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04341761007	09/06/1992
36	GESTIONI ORGANIZZATE GE.OR. SOCIETA' COOPERATIVA	MENTANA (RM)	LAZIO	04181301005	30/10/1991
37	COSEDA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03852971005	20/03/1990
38	SO.CO.D.AS. SOCIETA' COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE	ROMA	LAZIO	04220981007	29/12/1991
39	HABITAT NOMENTUM SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MENTANA (RM)	LAZIO	04306841000	29/04/1992
40	PRIMA ROMAN SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04329001004	28/05/1992
41	PROGRAMMA LAVORO SOCIETA' COOP.DI PRODUZ.E LAVORO	ROMA	LAZIO	05433581005	12/01/1998
42	CRIF SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	04327601003	01/06/1992
43	SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA SAFARI	ROMA	LAZIO	04282371006	20/03/1992
44	EVOLUZIONE COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	04452441001	01/02/1993
45	SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA LE CAMELIE	ROMA	LAZIO	04044521005	08/02/1991
46	SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA L'INCUDINE	ROMA	LAZIO	04004011005	27/12/1990
47	SOCIETA' COOP.VA NAZIONALE FACCHINI TRASPORTI	ROMA	LAZIO	04300881002	09/04/1992
48	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04274771007	04/03/1992
49	CENTURY SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	04301591006	26/03/1992
50	COLVIL SOCIETA' COOPERATIVA	VELLETRI (RM)	LAZIO	04294441003	02/06/1992
51	COOPDES SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	97082520582	09/10/1991
52	COOPERATIVA EDITORIALE TRIBUNA	ROMA	LAZIO	04305691000	13/04/1992

07A09928

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-276) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:

serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.